



SENTENZA N. 280/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del consigliere Rossella Cassaneti
in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **68837/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 28/2/2017
dalla signora **(OMISSIS)**, in qualità di erede di (omissis), a sua volta erede
di(omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonaiuti (pec:
paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta delega a
margine del ricorso, contro l'I.N.P.S. (Gestione ex I.N.P.D.A.P.), in relazione al
decreto della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli n. 227731 del 2/6/1987,
con cui è stata respinta, per insussistenza del requisito di assoluta inabilità a
proficuo lavoro, la domanda di (omissis) di reversibilità della pensione paterna,
avanzata quale orfana maggiorenne inabile, nullatenente e convivente a carico
del padre;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 21 maggio 2024 gli Avvocati Paolo Grimaldi per
delega dell'avvocato costituito per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso e in subordine l'espletamento di consulenza medico-legale tesa ad
accertare l'inabilità al proficuo lavoro della sig.ra, e Nicola Di Ronza per l'INPS,
che riportandosi agli scritti difensivi, ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la signora (OMISSIS) ha riassunto il giudizio n. 12400/PC, instaurato in data 28/6/1989 dalla zia per ottenere la pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne (inabile a proficuo lavoro), a fronte del diniego opposto in proposito con il decreto della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli n. 227731 del 2/6/1987, adottato in conformità al verbale n. 9/20218 del 09/06/1986 del Centro Medico Legale di Napoli. Il ridetto giudizio n. 12400/PC era stato riassunto, deceduta l'originaria ricorrente in data 11/3/2008 ed ai fini della prosecuzione del precedente giudizio di primo grado, dalla sorella (madre dell'odierna ricorrente in riassunzione), il cui atto di riassunzione è stato peraltro ritenuto inammissibile in correlazione con la mancanza di prova della qualità di erede, con la sentenza n. 75/2013 di questa Sezione Giurisdizionale, impugnata innanzi alla Sez. II App., la quale con decisione n. 865/2016 ha annullato la ridetta pronuncia con rinvio degli atti al giudice di primo grado *"perché proceda ad un nuovo giudizio nel merito delle questioni controverse"* (*"l'accertamento dell'effettiva sussistenza della qualità di erede e della fondatezza dell'originario ricorso"*).

Essendo nel frattempo (in data 16/10/2014) deceduta anche la signora, il giudizio n. 12400/PC è stato riassunto innanzi a questa Sezione, a seguito della suindicata statuizione di annullamento posta dal giudice d'appello, dalla figlia di costei, la quale *"facendo proprie le censure, argomentazioni e conclusioni già proposte nei precedenti scritti difensivi"*, ha insistito per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

L'INPS si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura, e più specificamente dell'Avv. Nicola Di Ronza, con memoria difensiva in cui si

reitera l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente in riassunzione, si eccepisce la prescrizione *"dei ratei antecedenti al quinquennio dal primo atto di interruzione della prescrizione"* e si rileva la giuridica infondatezza del gravame nel merito alla luce del quadro normativo di riferimento e della mancanza di allegazioni argomentative e probatorie di parte attrice a sostegno dell'asserita sussistenza del diritto della dante causa al richiesto trattamento pensionistico di reversibilità.

In data 27/6/2022 la difesa della ricorrente in riassunzione ha trasmesso brevi note di udienza, nelle quali -ripercorse sinteticamente le fasi del giudizio che hanno condotto all'odierna udienza di discussione- ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 184/2022, pubblicata il 3/10/2022, si è provveduto ad esaminare, concludendo per l'infondatezza, l'eccezione di legittimazione attiva della signora (OMISSIS) sollevata dalla resistente INPS; con il medesimo provvedimento, richiamato in dettaglio il quadro normativo di riferimento della fattispecie dedotta in giudizio (artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, art. 22 della legge n. 903 del 21/7/1965, art. 39 del D.P.R. n. 818 del 26/4/1957 e art. 8 della L. n. 222 del 12/6/1984), si è stabilito, stante la natura eminentemente tecnica della questione oggetto di causa (accertamento del requisito della "inabilità" richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato), di acquisire motivato parere, proprio ai fini dell'approfondimento necessario alla verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro in capo alla originaria ricorrente fin dalla data del decesso del padre, della

SEZIONE SPECIALE DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI ROMA,

riguardo il seguente quesito:

SE IN CAPO ALLA SIGNORA, IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DALLA MEDESIMA DENUNCIATE, NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI OVVERO ACQUISITA DALLO STESSO ORGANO A CIÒ ESPRESSAMENTE DELEGATO, SUSSISTA LA CONDIZIONE DI INABILITÀ PERMANENTE E ASSOLUTA A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA RICHIESTA AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OGGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA, FIN DALLA DATA DI DECESSO DEL PADRE (5/8/1984).

In data 28/6/2023 il C.T.U. ha rappresentato, premessa l'illustrazione degli atti acquisiti, delle operazioni svolte e dei riferimenti normativi, che *"tenuto conto che nel fascicolo di causa non è presente il verbale n. 9/20218 del 09.06.1986 del Centro Medico Legale di Napoli, sulla cui base la Direzione Provinciale del Tesoro ha emesso il decreto n. 227731 del 02.06.1987, né altra documentazione sanitaria, né la parte ha prodotto quanto richiesto in sede di Operazioni Peritali, [...] il Collegio non si trova [...] nelle condizioni di poter esprimere il parere richiesto".*

Il 3/10/2023 la Difesa dell'agente in riassunzione ha trasmesso note di udienza in cui ha rilevato la mancata trasmissione, a dispetto delle numerose richieste in tal senso di questa Sezione Giurisdizionale, del fascicolo amministrativo dell'originaria ricorrente da parte delle Amministrazioni di volta in volta titolari della relativa competenza e, in particolare, dell'INPS preposto a custodire la documentazione in parola a far data dal 2011 in cui è subentrato al soppresso INPDAP, concludendo perché si ordini *"alla convenuta I.N.P.S. di ottemperare a quanto previsto dalle norme di rito e per l'effetto di depositare l'intero fascicolo amministrativo affinché possa poi essere espletato l'incombente istruttorio disposto con l'ordinanza n. 184/2022 del 27 settembre 2022"*; parte

attrice ha altresì rappresentato di aver inviato in data 2/10/2023 *“p.e.c. all’I.N.P.S. per l’acquisizione della documentazione sanitaria relativa alla originaria dante causa”*.

All’udienza del 13/10/2023 le parti presenti (Avv. Bonaiuti per l’agente in riassunzione ed Avv. Di Ronza per l’Ufficio Avvocatura INPS) hanno ribadito l’illustrazione delle rispettive posizioni insistendo per l’accoglimento dell’istanza istruttoria acquisizione del fascicolo amministrativo ai fini della compiuta definizione della pretesa dedotta in giudizio (l’Avv. Bonaiuti) e per il rigetto dell’istanza stessa in quanto non percorribile in ragione dell’assenza di produzione documentale ad opera di parte ricorrente (l’Avv. Di Ronza); all’esito, con ordinanza n. 200/2023 pubblicata il 16/10/2023, si è stabilito, a fini di giustizia perseguibili attraverso l’espletamento di ogni mezzo istruttorio, di acquisire a cura del DIRIGENTE DELL’INPS - DIREZIONE METROPOLITANA anche con facoltà di delega (PER IL CASO, IN PARTICOLARE, CHE IL FASCICOLO SI TROVI CUSTODITO PRESSO UFFICI AMMINISTRATIVI PRECEDENTEMENTE TITOLARI DELLA PARTITA PENSIONISTICA INTESTATA AL DANTE CAUSA), il FASCICOLO AMMINISTRATIVO DELLA SIGNORA, ovvero, in particolare il verbale n. 9/20218 del 9/6/1986 del Centro Medico Legale di Napoli sulla cui base la D.P.T. di Napoli ha emesso l’impugnato provvedimento nonché l’ulteriore documentazione sanitaria all’epoca prodotta; con la medesima ordinanza è stata fissata, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza del 13/2/2024, poi rinviata all’odierna udienza per impedimento del magistrato.

In data 29/1/2024 l’Ufficio Avvocatura INPS ha trasmesso, con apposita nota difensiva, relazione istruttoria dell’Ufficio Amministrativo (FILIALE METROPOLITANA NAPOLI VOMERO - PENSIONI FONDI ALTERNATIVI ALL’AGO) in

cui si legge:

"[...] la competenza dell'ex Inpdap in merito alla liquidazione delle pensioni di reversibilità in favore di orfani maggiorenni inabili è stata prevista a decorrere dal 1/1/1999 con il passaggio delle competenze in materia dalle Direzioni Provinciali del Ministero del Tesoro agli uffici territoriali Inpdap, come da Circolare allegata. Di conseguenza non è possibile reperire il fascicolo amministrativo della ricorrente né tantomeno il verbale n. 9/20218 del 9/6/1986 del Centro Medico Legale di Napoli sulla base del quale, l'allora Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli ha emesso il provvedimento di diniego in merito alla liquidazione della pensione di reversibilità alla maggiorenne inabile".

Il 7/3/2024 parte ricorrente ha trasmesso note di udienza, finalizzate al deposito della seguente documentazione: verbale del Centro Medico Legale Militare di Napoli del 9/6/1986 relativo alla visita effettuata dalla Signora per la pensione di reversibilità (pervenuta al Difensore in esito ad apposita richiesta inoltrata il 6/2/2024; richiesta di ulteriore documentazione sanitaria, allegata al predetto verbale, per la quale è tuttora in attesa di riscontro; dichiarazione della signora (omissis) (agente in riassunzione) circa la scolarità della signora (dante causa). In data 11/3/2024 sono state trasmesse ulteriori note di udienza nelle quali, ripercorsi brevemente i più recenti passaggi del procedimento, si insisteva *"nell'accoglimento del ricorso e in via subordinata in un parere medico legale circa la idoneità al lavoro quale orfana maggiorenne inabile con espresso avvertimento di rendere il parere in base ai criteri giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'inabilità tenendo in considerazione il periodo in cui è vissuta, il luogo, la scolarità e quindi la possibilità in concreto di poter svolgere*

un lavoro la cui remunerazione la potesse rendere autonoma per una vita dignitosa”.

Con ordinanza a verbale del 21/3/2024 la discussione della causa è stata rinviata all'odierna udienza *“per consentire alla difesa della Sig.ra (omissis) di acquisire e depositare la documentazione richiesta in data 07/03/2024, assegnando alle parti 5 giorni antecedenti l'udienza per il deposito di memorie e documentazione”.*

Con nota di udienza pervenuta l'8/5/2024, di contenuto identico a quello della nota pervenuta l'11/3/2024 (sopra riportato) la Difesa dell'agente in riassunzione ha trasmesso la ulteriore documentazione sanitaria inviata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, rappresentata dalle certificazioni sanitarie allegate al verbale del Centro Medico Legale Militare di Napoli del 9/6/1986, sopra citato. Ulteriori note di udienza, di contenuto pedissequamente reiterativo rispetto a quelle dell'11/3/2024 e dell'8/5/2024, sono state trasmesse dalla Difesa dell'agente in riassunzione in data 20/5/2024.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione, come da dispositivo depositato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione sottoposta al vaglio della Sezione riguarda la sussistenza (o meno) del diritto della dante causa ad ottenere la pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne (inabile a proficuo lavoro) a fronte del diniego opposto in proposito con il decreto della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli n. 227731 del 2/6/1987, adottato in conformità al verbale n. 9/20218 del 9/6/1986 del Centro Medico Legale di Napoli.

La questione in parola trova il proprio quadro normativo di riferimento nelle disposizioni già dettagliatamente richiamate nell'ordinanza istruttoria n. 184/2022 (artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, art. 22 della legge n. 903 del 21/7/1965, art. 39 del D.P.R. n. 818 del 26/4/1957 e art. 8 della L. n. 222 del 12/6/1984) con la quale si è stabilito -come anticipato nella premessa in fatto- stante la natura eminentemente tecnica della questione oggetto di causa di acquisire motivato parere, proprio ai fini dell'approfondimento necessario alla verifica della sussistenza o meno del requisito sanitario dell'inabilità al lavoro in capo alla originaria ricorrente fin dalla data del decesso del padre, della **SEZIONE SPECIALE DEL COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI ROMA**, riguardo il seguente quesito: *SE IN CAPO ALLA SIGNORA , IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DALLA MEDESIMA DENUNCIATE, NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI OVVERO ACQUISITA DALLO STESSO ORGANO A CIÒ ESPRESSAMENTE DELEGATO, SUSSISTA LA CONDIZIONE DI INABILITÀ PERMANENTE E ASSOLUTA A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA RICHIESTA AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ OGGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA, FIN DALLA DATA DI DECESSO DEL PADRE (5/8/1984).*

L'ulteriore ordinanza istruttoria n. 200/2023 è stata poi emessa, in accoglimento dell'apposita istanza della Difesa di (omissis) (agente in riassunzione), ai fini dell'acquisizione del fascicolo amministrativo della suindicata dante causa, in quanto in data 28/6/2023 il C.T.U. incaricato con il precedente provvedimento istruttorio, ha rappresentato, premessa l'illustrazione degli atti acquisiti, delle operazioni svolte e dei riferimenti normativi, che *"tenuto conto che nel fascicolo di causa non è presente il verbale n. 9/20218 del 09.06.1986 del Centro Medico Legale di Napoli, sulla cui base la Direzione Provinciale del Tesoro ha emesso il decreto n. 227731 del*

02.06.1987, né altra documentazione sanitaria, né la parte ha prodotto quanto richiesto in sede di Operazioni Peritali, [...] il Collegio non si trova [...] nelle condizioni di poter esprimere il parere richiesto”.

L'INPS incaricato di eseguire il disposto incombente istruttorio (produzione del fascicolo amministrativo della signora e in particolare del verbale n. 9/20218 del 9/6/1986 del Centro Medico Legale di Napoli sulla cui base la D.P.T. di Napoli ha emesso l'impugnato provvedimento nonché dell'ulteriore documentazione sanitaria all'epoca prodotta) ha rappresentato, nella relazione amministrativa testualmente riportata nella premessa in fatto, l'impossibilità di espletamento dell'integrazione documentale in parola.

In primo luogo, va a tal riguardo osservato che l'epoca alquanto risalente dell'originario ricorso giustifica le difficoltà, puntualmente prospettate dall'INPS resistente, nel reperimento di tutta la documentazione. Inoltre, è ugualmente corretto quanto rilevato dal medesimo Istituto previdenziale, secondo cui la pretesa attorea non risulta supportata da alcuna documentazione atta dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la spettanza alla signora della pensione di reversibilità quale orfana inabile del padre

La Difesa dell'agente in riassunzione invero, in disparte la reiterata pretesa di produzione da parte del resistente Istituto previdenziale -subentrato nella legittimazione passiva all'INPDAP, a sua volta succeduto alla Direzione Provinciale del Tesoro competente all'epoca dei risalenti fatti di causa- non ha prodotto alcun riscontro probatorio a sostegno della pretesa pensionistica dedotta nel ricorso n. 12400/PC, né ha successivamente provveduto, neppure su invito del CML incaricato quale c.t.u. con la citata ordinanza n. 184/2022, a colmare le emerse lacune probatorie.

Viene da sé che all'assenza di ogni prova o anche soltanto di un principio di prova, che non sia la mera affermazione dell'interessato -in difformità da quanto in proposito prescritto dall'art. 2697 c.c. dianzi richiamato, pacificamente applicato al giudizio pensionistico- non può il Giudice sopperire alle rilevate lacune probatorie, mediante l'esperimento -pur attivato con le due ordinanze istruttorie adottate in corso di causa- di attività istruttoria (acquisizione di c.t.u. e di documentazione amministrativa), il cui esperimento rimane subordinato e condizionato al rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio, dacché né la c.t.u. né altri mezzi istruttori possono essere disposti al fine di esonerare la parte -sulla quale incombe ex art. 2697 c.c. il relativo onere- *"dal fornire la prova delle circostanze di fatto allegare a fondamento della domanda o eccezione proposta o colmare le lacune delle istanze istruttorie formulate dalle parti (Cass. 15219/2007; Cass. 21412/2006; Cass. 14306/2005)"* (Sez. Giur. Lazio sent. n. 290/2020).

Nella specie, lo si ribadisce, non risulta versata in atti alcuna documentazione (medica o di altro tipo) idonea a provare che nel caso concreto la dante causa versasse nelle condizioni stabilite ex lege per ottenere la richiesta pensione di reversibilità.

D'altra parte, l'esame del verbale del Centro Medico Legale Militare di Napoli del 9/6/1986 e la documentazione sanitaria ad esso allegata -diligentemente prodotti da parte attrice in corso di causa- non aggiunge nulla a quanto sin qui considerato. Invero, alla visita collegiale del 1986 la signora è stata riscontrata, con l'ausilio dell'esame di tutta la documentazione sanitaria prodotta in tale sede, affetta da *"note d'ansia a tinta depressiva - esiti di riferita gastroresezione e isteroanniessiectomia - modeste varici arti inferiori - lievi*

segni di spondiloartrosi vertebrale con discopatia C5-C6 e (spazio presacrale) – note di bronchite cronica ”; con giudizio, condivisibile stante la non consistente entità delle patologie riscontrate testimoniata dai termini “note ... esiti ... lievi segni”, di non permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro; condizione che, infatti, si sostanzia in una menomazione della capacità lavorativa che sia tale da rendere il soggetto interessato inidoneo a svolgere un'attività effettivamente remunerativa, per tale intendendosi quella che possa fruttare, in modo continuativo, i mezzi necessari e sufficienti per l'appagamento dei normali bisogni della vita. Infatti, le patologie riscontrate alla signora nel 1986, quando la stessa aveva l'età anagrafica di 54 anni, sono chiaramente tali, a prescindere dal grado di scolarizzazione e dal contesto ambientale in cui viveva -sui quali comunque, non vi sono dati disponibili- da non menomarne in modo significativo la possibilità di svolgere un'attività lavorativa produttiva dei mezzi economici necessari per il proprio sostentamento; trattandosi in effetti, a ben vedere, di infermità spesso riscontrabili in soggetti di mezza età, ciononostante non pregiudizievoli dello svolgimento di attività lavorativa remunerativa nei termini dianzi specificati.

Pertanto, la pretesa di parte attrice va dichiarata infondata ed il ricorso respinto.

L'espletamento di attività istruttoria che si è comunque reso necessario, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico

consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso n. 68837/PC e COMPENSA le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Rossella Cassaneti

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 23.05.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)